

ORDINANZA n. 12**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
E CASTELLAMMARE DI STABIA**

Vista la legge 28 gennaio 1994 e s.m.i.;

Visto il DM 6 aprile 1994 che ha stabilito gli ambiti portuali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli e il DM 18/09/06 che ha ampliato la circoscrizione dell'Autorità Portuale di Napoli estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico compresi;

Visto il DM 28 gennaio 2009 di nomina del Presidente pro-tempore dell'Autorità Portuale di Napoli;

Vista l'ordinanza n.3 del 24 gennaio 2004 con la quale è stata disciplinata la modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del codice della navigazione;

Vista l'ordinanza n.6 in data 13 giugno 2008 concerne disciplina della circolazione stradale in ambito portuale;

Vista l'ordinanza n.8 in data 26 aprile 2010 concernente disciplina del servizio noleggio con conducente;

Vista la legge 21/92 del 15 gennaio 1992 - legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Visto il D. Lgs 30 aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada);

vista la parte motivazionale dell'ordinanza n.8 in data 26 aprile 2010;

ritenuto necessario armonizzare la disciplina regolamentare vigente per il porto di Napoli del servizio trasporto persone con le misure previste nel vigente "Port Facility Security Plan";

ORDINA**Articolo 1**

Tutte le Società che effettuano il servizio Noleggio con conducente (N.C.C.), consorziati e non, possono accedere all'interno del porto di Napoli per la resa del servizio preventivamente prenotato, solo ed esclusivamente muniti di contrassegno denominato "lettera A", rilasciato dall'Autorità Portuale di Napoli uguale a quello rilasciato agli autotrasportatori.

L'accesso al Porto di Napoli, le cui aree non sono utilizzabili ai fini di realizzare la c.d. rimessa prevista dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992 n.21, è consentito per il tempo necessario per le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri presso le aree funzionalmente destinate all'attività di parcheggio, anche in concessione a terzi. In via preferenziale deve essere utilizzata la zona G) individuata dall'articolo 4 dell'ordinanza AP/6/2008. In casi di particolare intensità di traffico crocieristico, previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal relativo Port Facility Security Plan, l'Autorità Portuale può autorizzare l'accesso al piazzale Angioino S1, individuato con la citata ordinanza AP/6/2008, alle sole autovetture impiegate nel servizio N.C.C.

La necessità deve essere comunicata alla Autorità Portuale dalla Società Terminal Napoli, concessionaria del servizio di gestione della stazione marittima e servizi ai passeggeri.



N. 12

Articolo 2

Al Piazzale Razzi, prospiciente gli ormeggi destinati alle navi da crociera, ed alla zona S1, come individuata dall'articolo 6, sesta allinea, dell'ordinanza AP/6/2008, possono accedere, previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal vigente Port Facility Security Plan, gli autobus, intesi come mero vettore di trasporto e quindi componente strumentale per la resa di un pacchetto turistico, come definito dall'articolo 34 del D.lgs 23 maggio 2011 n.79. Ai fini dell'accesso ai piazzali, i singoli mezzi di trasporto devono essere muniti di contrassegno denominato "lettera A" rilasciato dall'autorità portuale di Napoli, uguale a quello rilasciato agli autotrasportatori. Le targhe dei singoli mezzi di trasporto devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Portuale dall'agente marittimo o dall'agente di viaggio della nave di cui è previsto l'ormeggio. La stessa procedura deve essere attuata anche in caso di ormeggio delocalizzato di nave da crociera.

Articolo 3

All'articolo 3 del regolamento approvato con ordinanza n.3 in data 26 gennaio 2004 è aggiunta la seguente lettera:

v) servizio noleggio con conducente.

Articolo 4

L'ordinanza n.8 in data 26 aprile 2010 è abrogata.

La sesta allinea dell'articolo 6 dell'ordinanza AP/6/2008 è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravenuti saranno perseguiti ai sensi di legge

Napoli, li 31.08.2012

Si notifica:
Security - Area Tecnica

IL PRESIDENTE
Luciano *DASSATTA*